



COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA BES

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA BES

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Bes**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Bes sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	6,5	2,3
bosco	3,2	-
improduttivi	2,2	-
pascolo magro	14,9	14
pascolo pingue	60,4	54,9
Tot	87,2	71,2

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1121	EDIFICIO	-	-	-	162	162
2	BRENTONICO	p.ed.	.1122	EDIFICIO	-	-	-	421	421
3	BRENTONICO	p.f.	10560	ARATIVO	6	1,29	0,86	2.082	2.082
4	BRENTONICO	p.f.	10581/2	BOSCO PASCOLO	5 2	75,46 126,53	9,43 45,19	182.630 175.000	149.834
5	BRENTONICO	p.f.	10583/1	ALPE ALPE ALPE	2 6 3	548,23 18,65 248,90	193,49 18,65 138,28	624.422 361.169 535.491	719.561

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 103 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 93 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la

cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- il concessionario si impegna a mantenere pulito e in ordine il punto informativo in uso al Parco del Baldo

presente nei pressi della malga, così come il bagno annesso messo a disposizione dei visitatori. È a cura del concessionario anche la pulizia e lo sfalcio periodico dell'accesso al punto info;

- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

È espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) È possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale dicarico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data


Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA BES - (025TN127)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.506 m s.l.m
Coordinate:	45°47'24.8"N 10°54'27.3"E (45.790227, 10.907575)
Superficie totale:	87,2 ha
Superficie netta:	71,2 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1121	Brentonico	Edificio	-	162	-	-
p.ed.	.1122	Brentonico	Edificio	-	421	-	-
p.f.	10560	Brentonico	Arativo	6	2.082	1,29	0,86
p.f.	10581/2	Brentonico	Bosco	5	182.630	75,46	9,43
			Pascolo	2	175.000	126,53	45,19
p.f.	10583/1	Brentonico	Alpe	2	624.422	548,23	193,49
			Alpe	6	361.169	18,65	18,65
			Alpe	3	535.491	248,90	138,28

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Abitazione:

- **locali:** in buono stato e abitabili. Presenza internamente di scrostamenti e muffe causate da infiltrazioni di umidità. Serramenti, pavimentazioni e servizi igienici da adeguare alle moderne esigenze per rendere l'abitazione confortevole. Le travi principali e secondarie del tetto appaiono ammalorate e inoltre localmente sono presenti importanti indebolimenti.
- **attrezzatura e impianti:** la struttura è collegata alla rete elettrica da un cavidotto di nuova realizzazione. Sia l'impianto elettrico che quello idraulico risultano funzionanti ma ormai obsoleti. La struttura è collegata all'acquedotto ma in caso di estati siccitose vi sono problemi di approvvigionamento idrico.
- **Note:** recentemente il comune ha provveduto alla sistemazione della copertura danneggiata dal vento e dagli agenti atmosferici. Per ovviare alle evidenti infiltrazioni d'acqua, sono stati riparati i sistemi di fissaggio, sostituite parti delle lattonerie, le stesse sono state completate in corrispondenza dei corpi emergenti e si è provveduto alla realizzazione delle sigillature e delle coibentazioni. A breve è previsto il rifacimento del bagno e l'adeguamento degli scarichi fognari.

Stalla:

- **locale:** gli ultimi interventi di sistemazione del tetto dovrebbero aver risolto i problemi di infiltrazioni che compromettevano l'utilizzo della zona di riposo e delle vasche a tenuta che tendevano a riempirsi velocemente con l'acqua piovana.
- **attrezzature e impianti:** la sala di mungitura è stata ricavata all'interno della stalla, presenta problemi con la fossa per l'operatore che risulta mal concepita, per il fatto di essere poco profonda e con pendenze invertite rispetto al dovuto; la localizzazione delle varie attrezzature rende poco funzionale la struttura allungando i tempi di lavoro. Nel corso dell'ultima gestione l'impianto di mungitura non è stato utilizzato poiché la quantità di acqua disponibile è insufficiente per il corretto funzionamento dell'impianto.

Porcilaia: ristrutturata recentemente, è adibita a punto informativo del Parco del Baldo per gli escursionisti e polo logistico per gli accompagnatori. La struttura è dotata di un bagno a disposizione dei visitatori.

Casera: lasciata allo stato grezzo, priva di pavimentazione interna, impianti e serramenti. Dotata di un letto a castello, viene utilizzata come bivacco. Il comune sta provvedendo all'assegnamento dei lavori per dotare la struttura di un portone in legno.

Pertinenze: area antistante la cascina delimitata da una cordonata in muratura con staccionata e gruppo tavola con panche; anche l'ex porcilaia è circondata da una staccionata ed è stata allestita con gruppi tavolo con panche.

Accesso: alla malga si accede percorrendo una strada sterrata che si dirama dalla S.P. n°3; la pendenza della strada è contenuta e più accentuata nel primo tratto mentre la lunghezza complessiva è di circa 1600 m. Il fondo risulta parzialmente dissestato.

tipo:

sviluppo (km)

dislivello (m)

strada asfaltata	-	-
strada forestale	1,6	65
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	1,6	65

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	6,5	2,3	3,2	1
bosco	3,2	-	-	-
improduttivi	2,2	-	-	-
pascolo magro	14,9	14	19,7	12
pascolo pingue	60,4	54,9	77,1	90
TOTALE	87,2	71,2	100	103

Pregi: pendenze contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica; buona produzione foraggera del pascolo.

Tare: zone di pascolo magro e parti con rocce affioranti. Presenza di aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Invasioni: nell'area della malga presenza di nuclei di vegetazione nitrofila, cardi e deschampsia. Lungo i margini del pascolo della porzione nord presenza di rinnovazione di faggio.

Disponibilità idrica: sono presenti 3 pozze recentemente sistemate dal gestore che però manifestano evidenti problemi di tenuta. All'interno del pascolo sono presenti abbeveratoi posizionati in vari punti del pascolo. Recentemente il comune ha provveduto a far riparare le vasche metalliche che quindi attualmente sono in ottimo stato. Resta scoperta dalla possibilità di abbeveraggio la porzione ovest posta a monte della strada di accesso alla malga. Persistono problemi di reperimento dell'acqua per il bestiame nei periodi poco piovosi.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: le strutture della malga sono quelle tipiche dell'area del Baldo, pregevoli per fattura e recentemente ristrutturate.

Pregio paesaggistico: ampia area pascoliva e pianeggiante in parte delimitata da muretti realizzati a secco e circondata da boschi di faggio.

Pregio naturalistico: la porzione nord-occidentale dei pascoli della malga ricade all'interno della ZSC "Monte Baldo di Brentonico"

Altro: la vecchia porcilaia è stata recentemente ristrutturata e adibita a punto informativo a disposizione del personale del Parco; questa struttura costituisce il riferimento per una serie di percorsi che si sviluppano in zona.

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	71,2 ha	UBA ottimali:	103
Incremento sup. per miglioramenti:	4,1 ha	incremento UBA per miglioramenti:	5
Superficie netta potenziale totale:	75,3 ha	UBA potenziali totali:	108

Bestiame:

- vacche da latte

- manze e vacche in asciutta

Prodotti: latte vaccino

Gestione pascolo: pascolo accompagnato turnato su quattro aree; trovandosi i pascoli della malga alla stessa quota si dovrà utilizzare prima le zone a pascolo pingue e successivamente quelle più magre. Nel caso di utilizzo di vacche da latte concentrare il pascolo delle vacche da latte nelle aree pingui e dedicare le parti di pascolo magro alle vacche in asciutta e manze.

Accorpamenti/collegamenti: possibile accorpamento con la vicina unità di pascolo di Malga Fos Ce che non potendo usufruire della struttura costituisce un'unità incompleta e difficilmente gestibile non essendoci la possibilità di ricovero per il malghese.

Prossimità con itinerari: il pascolo della malga è attraversato dal Sentiero delle Vipere (n. 650), il percorso si svolge in un contesto ambientale tipico degli alpeggi e offre panorami suggestivi.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti); andrebbe valorizzata la possibilità di fare il formaggio in malga, sfruttando l'intenso passaggio di escursionisti e della presenza del punto info per la vendita dei prodotti caseari.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
taglio rinnovazione e smarginatura pascolo*	3,1	elevata
decespugliamento brughiera	3,8	media
realizzazione pozze d'alpeggio	n. 1	-
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 3	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	-
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	Adeguamento acquedotto, impianto idraulico, impianto elettrico e fognario
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
-----------	----------------------

ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	Adeguamento acquedotto, impianto idraulico, impianto elettrico
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	Eliminazione recinzioni con filo spianto e sostituzione con palizzate in legno
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	migliorare fondo stradale della strada di accesso alla malga
sentiero	-
pista	-

COMUNE DI BRENTONICO
Unità di pascolo "Malga Bes"

0 125 250 500
Metri

Carta catastale e delle superfici pascolabili


 unità di pascolo


 C.C. Brentonico



scala 1:9.000









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA **CORNAPIANA- L.d.T.**

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA CORNAPIANA - LASTÉ DI TOLGHE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Cornapiana – Lastè di Tolghe sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	9,8	1,1
bosco	15,7	-
improduttivi	0,8	-
pascolo magro	82,9	29,3
pascolo pingue	0,8	0,8
Tot	110	31,2

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed	.1133	EDIFICIO	-	-	-	111	41
2	Brentonico	p.f.	10581/2	BOSCO PASCOLO	5 2	75,46 126,53	9,43 45,19	182.630 175.000	10.118
3	Brentonico	p.f.	10581/5	PASCOLO	2	2,59	0,92	3.580	3.071
4	Brentonico	p.f.	10583/1	ALPE ALPE ALPE	2 6 3	548,23 18,65 248,90	193,49 18,65 138,28	624.422 361.169 535.491	386.548
5	BRENTONICO	p.f.	10586/1	ALPE ALPE	7 3	19,86 185,84	19,86 103,24	384.594 399.811	653.227
6	BRENTONICO	p.f.	10586/2	ALPE	3	169,40	94,11	364.450	41.711
7	BRENTONICO	p.f.	13449/1	STRADA	-	-	-	175.216	5.368

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Ricadendo l'area all'interno della ZSC Monte Baldo di Brentonico (IT 3120173), in una zona sensibile per il gallo forcello il

periodo di monticazione dovrà avere una durata ben definita da stabilire in accordo con il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento. Oltre alla durata andrà definito con precisione anche il periodo durante il quale il pascolo potrà essere effettuato.

Fatto salvo quanto sopra riportato, il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 16 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 14 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di ovi-caprini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti

competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data


Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario

Sig. _____



MALGA CORNAPIANA – LASTÈ DI TOLGHE – (025TN223)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Superficie totale: 110 ha
Superficie netta: 31,2 ha

Quota minima: 1.498 m s.l.m
Quota massima: 1.960 m s.l.m



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed	.1133	Brentonico	Edificio	-	111	-	-
p.f.	10581/2	Brentonico	Bosco	5	182.630	75,46	9,43
p.f.	10581/2	Brentonico	Pascolo	2	175.000	126,53	45,19
p.f.	10581/5	Brentonico	Pascolo	2	3.580	2,59	0,92
p.f.	10583/1	Brentonico	Alpe	2	624.422	548,23	193,49
p.f.	10583/1	Brentonico	Alpe	6	361.169	18,65	18,65
p.f.	10583/1	Brentonico	Alpe	3	535.491	248,90	138,28
p.f.	10586/1	Brentonico	Alpe	7	384.594	19,86	19,86
p.f.	10586/1	Brentonico	Alpe	3	399.811	185,84	103,24
p.f.	10586/2	Brentonico	Alpe	3	364.450	169,40	94,11
p.f.	13449/1	Brentonico	Strada	-	175.216	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:** non presente**Stalla:** non presente**Pertinenze:** non presente**Accesso:**

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	0	0
strada forestale	0	0
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	0	0

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	9,9	1,1	3,5	0,4
bosco	15,7	-	-	-
improduttivi	0,8	-	-	-
pascolo magro	82,9	29,3	93,9	14,6
pascolo pingue	0,8	0,8	2,6	1
TOTALE	110	31,2	100	16

Pregi: pendenze per ampi tratti contenute (Corna Piana)

Tare: estese zone di pascolo magro e con rocce affioranti. Presenza di limitate aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Invasioni: ampie parti del pascolo sono invase brughiera e le parti di pascolo più marginali tendono progressivamente ad imboschirsi, anche in conseguenza dell'interruzione dell'attività pascoliva per diversi anni.

Disponibilità idrica: per la zona di Corna Piana la disponibilità idrica per il bestiame è garantita dalla

presenza di due pozze di cui una è condivisa con malga Fos Ce. Le caratteristiche del territorio, con fenomeni carsici associati alla mancanza di sorgenti, rendono questo elemento molto scarso e quindi prezioso.

Per Lastè di Tolghe l'acqua è un fattore fortemente limitante per l'assoluta assenza di risorgive e punti di accumulo. Negli ultimi anni l'abbeverata per il bestiame è stata garantita posizionando dei vasconi metallici in una piazzola a bordo della SP 3 del Monte Baldo.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: -

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti, zone di brughiera, affioramenti rocciosi. Nel caso di Corna Piana la morfologia è piuttosto dolce. Per Lastè di Tolghe esteso versante posto a solatio con la parte alta del pascolo delimitato dal crinale che conduce alla cima del monte altissimo

Pregio naturalistico: tutta la superficie pascoliva ricade all'interno della ZSC "Monte Baldo di Brentonico"

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	31,2 ha	UBA ottimali:	16*
Incremento sup. per miglioramenti:	24,5 ha	incremento UBA per miglioramenti:	12
Superficie netta potenziale totale:	55,7 ha	UBA potenziali totali:	28

***UBA ottimali:** il carico è stato determinato sulla base di un periodo di monticazione della durata di 100 giorni; tale carico andrà rideterminato sulla base della durata reale del periodo di pascolamento che dovrà essere concordato con il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento.

Bestiame:

- ovini e caprini

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo accompagnato che porti all'utilizzo dell'intera area pascoliva. Ricadendo l'area all'interno della ZSC Monte Baldo di Brentonico (IT 3120173) il pascolo accompagnato andrà effettuato in un periodo ben definito in accordo con il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: Corna Piana è attraversata da un percorso denominato "San Valentino – Corna Piana" allestito dal Parco del Baldo che si sviluppa in un contesto paesaggisticamente pregevole e che dal punto di vista naturalistico è tra i più interessanti del Baldo trentino.

Nel caso di Lastè di Tolghe nella parte alta del versante che costituisce l'unità di pascolo transita il sentiero n. 651 proveniente da Bocca di Navene e che si collega al 633 che conduce al vicino rifugio Chiesa.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica promuovendo le particolarità botaniche, faunistiche e geologiche che caratterizzano l'area e i bellissimi scenari che si possono ammirare.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
trinciatura brughiera	40,4	elevata
realizzazione pozze d'alpeggio	n. 1	-
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 1	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	-
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	Realizzazione pozza di abbeverata nei pressi della vecchia casera di malga Tolghe. L'area verrà recintata in modo da separare le vacche di Malga Tolghe dalle pecore di Lastè di Tolghe.



Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-



COMUNE DI BRENTONICO
Unità di pascolo "Corna Piana"


Carta catastale e delle superfici pascolabili


-  unità di pascolo
-  C.C. Brentonico





scala 1:8.000













COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA FOS CE

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA FOS CE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Fos Ce**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Fos Ce sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	1,4	1,1
bosco	1,6	-
improduttivi	0,4	-
pascolo magro	17,1	13,2
pascolo pingue	2,2	2,2
Tot	22,7	16,5

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.2390	EDIFICIO	-	-	-	187	187
2	BRENTONICO	p.f.	10581/2	BOSCO PASCOLO	5 2	75,46 126,53	9,43 45,19	182.630 175.000	17.370
3	BRENTONICO	p.f.	10581/3	BOSCO BOSCO IMPRODUTTIVO	5 6 -	73,71 168,81 -	9,21 33,76 -	289.396 653.740 2.880	75.689
4	BRENTONICO	p.f.	10581/5	PASCOLO	2	2,59	0,92	3.580	283
5	BRENTONICO	p.f.	10582/1	ARATIVO	6	0,64	0,43	1.034	1.034
6	BRENTONICO	p.f.	10582/2	ARATIVO	6	0,10	0,07	160	71
7	BRENTONICO	p.f.	10583/1	ALPE ALPE ALPE	2 6 3	548,23 18,65 248,90	193,49 18,65 138,28	624.422 361.169 535.491	98.750
8	BRENTONICO	p.f.	10583/2	ALPE	3	3,62	2,01	7.785	6.863
9	BRENTONICO	p.f.	10583/3	ALPE	3	13,57	7,54	29.188	24.746
10	BRENTONICO	p.f.	13449/1	STRADA	-	-	-	175.216	2.790

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 13 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 12 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti

competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti...);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data


Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA FOS CE – (025TN112)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Superficie totale:	22,7 ha	Quota minima:	1.340 m s.l.m
Superficie netta:	16,4 ha	Quota massima:	1.650 m s.l.m



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.2390	Brentonico	Edificio	-	187	-	-
p.f.	10581/2	Brentonico	Bosco	5	182.630	75,46	9,43
			Pascolo	2	175.000	126,53	45,19
p.f.	10581/3	Brentonico	Bosco	5	289.396	73,71	9,21
			Bosco	6	653.740	168,81	33,76
			Improduttivo	-	2.880	-	-
p.f.	10581/5	Brentonico	Pascolo	2	3.580	2,59	0,92
p.f.	10582/1	Brentonico	Arativo	6	1.034	0,64	0,43
p.f.	10582/2	Brentonico	Arativo	6	160	0,10	0,07
p.f.	10583/1	Brentonico	Alpe	2	624.422	548,23	193,49
			Alpe	6	361.169	18,65	18,65
			Alpe	3	535.491	248,90	138,28
p.f.	10583/2	Brentonico	Alpe	3	7.785	3,62	2,01
p.f.	10583/3	Brentonico	Alpe	3	29.188	13,57	7,54
p.f.	13449/1	Brentonico	Strada	-	175.216	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Abitazione: non è a disposizione del gestore.

Note: a breve in occasione dei lavori di ristrutturazione della tettoia utilizzata per il deposito della legna del rifugio, all'interno della stessa verrà ricavato un piccolo deposito attrezzi a disposizione del gestore in quanto ad ora è utilizzata come rifugio.

Stalla: non presente

Pertinenze: -

Accesso:

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	-	-
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	0	0

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	1,4	1,1	6,7	1
bosco	1,6	-		
improduttivi	0,4	-		
pascolo magro	17,1	13,2	79,9	8
pascolo pingue	2,2	2,2	13,4	4
TOTALE	22,7	16,5	100	13

Pregi: la parte basale dell'unità di pascolo presenta pendenze contenute con pascoli pingui.

Tare: ampie zone di pascolo magro e frequente presenza di rocciosità affiorante. Nella porzione nord-est della malga che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica. La SP 3 del Monte Baldo costituisce un limite in particolare nella porzione sud-occidentale della malga, dove la presenza di una serie di tornanti fraziona il pascolo in diverse porzioni.

Invasioni: ampie parti del pascolo sono invase da ginestra con grado di copertura spesso elevato

Disponibilità idrica: sono presenti degli abbeveratoi nei pressi della ex malga (oggi rifugio Fos Ce) e nella parte bassa del pascolo a valle della SP 3 del Monte Baldo, in corrispondenza del bivio per malga Bes. Nella parte alta è presente una pozza bevaia che viene utilizzata in comunione dal bestiame di Fos Ce e di Cornapiana.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: -

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti, zone di brughiera e rocce, con pendenze spesso elevate. Specialmente nella parte alta si può godere di paesaggi e viste meravigliose.

Pregio naturalistico: gran parte della superficie a pascolo, e in particolare la porzione nord, ricade all'interno della ZSC "Monte Baldo di Brentonico"

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	16,5 ha	UBA ottimali:	13
Incremento sup. per miglioramenti:	1,7 ha	incremento UBA per miglioramenti:	2
Superficie netta potenziale totale:	18,1 ha	UBA potenziali totali:	15

Bestiame:

- vacche in asciutta
- manze e manzette

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo turnato su 3 aree (uno a valle della SP 3 del Monte Baldo, uno tra i tornanti e uno a monte della stessa strada) con particolare attenzione alle zone di intervento di miglioramento del pascolo. Utilizzare per prime le aree a pascolo pingue (parte bassa) e successivamente quelle più magre e in quota.

Accorpamenti/collegamenti: data la mancanza di strutture disponibili è pensabile un accorpamento con la vicina unità di pascolo di Malga Bes

Prossimità con itinerari: nella parte alta vi è un sentiero militare che permettono di compiere piacevoli escursioni e che collega la zona di Corna Piana a quella di Malga Bes.

Altro:

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta

comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
decespugliamento brughiera	2,4	elevata
intervento su faggio con recupero pascolo*	0,2	elevata
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 1	-
posa pali per filo pastore nella parte alta	-	-
eliminazione filo spinato	-	-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	-
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-

COMUNE DI BRENTONICO

Unità di pascolo "Fos-Ce"

Carta catastale e delle superfici pascolabili





unità di pascolo





C.C. Brentonico



scala 1:5.500









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA PIANETI

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA PIANETI

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Pianeti**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Pianeti sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	0,5	-
bosco	8,1	-
improduttivi	1,2	-
pascolo magro	22,8	22,5
pascolo pingue	27,8	25,5
Tot	60,4	48

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1123	EDIFICIO	-	-	-	129	129
2	BRENTONICO	p.ed.	.1124	EDIFICIO	-	-	-	55	55
3	BRENTONICO	p.ed.	.1125	EDIFICIO	-	-	-	119	119
4	BRENTONICO	p.ed.	.1130	EDIFICIO	-	-	-	173	173
5	BRENTONICO	p.f.	10563/16	PRATO	3	8,83	5,43	2.630	2.652
6	BRENTONICO	p.f.	10567/1	BOSCO PASCOLO	6 1	231,04 18,59	46,21 6,20	894.700 20.000	11.726
7	BRENTONICO	p.f.	10578	ARATIVO	7	0,07	0,07	1.385	1.385
8	BRENTONICO	p.f.	10579/1	ALPE PASCOLO	3 1	156,59 83,67	87,00 27,89	336.900 90.000	127.297
9	BRENTONICO	p.f.	10579/4	ALPE PASCOLO	3 1	3,41 18,59	1,89 6,20	7.337 20.000	17.486
10	BRENTONICO	p.f.	10579/5	ALPE	3	247,83	137,69	533.192	421.963
11	BRENTONICO	p.f.	10579/10	ALPE	3	0,06	0,03	124	124
12	BRENTONICO	p.f.	10581/3	BOSCO BOSCO IMPRODUTTIVO	5 6 -	73,71 168,81 -	9,21 33,76 -	178.396 653.740 2.880	15.476
13	BRENTONICO	p.f.	13447	STRADA	-	-	-	23.622	5.430

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 58 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 52 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle

malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell’alpeggio.

L’Ente concedente, tramite il responsabile di cui all’art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l’ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L’Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di concessione dell’alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All’inizio della stagione di monticazione l’Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest’ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell’atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l’Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell’Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell’apposito “registro di monticazione”;
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L’utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto

salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;

- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticaria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA PIANETI – (025TN130)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.161 m s.l.m
Coordinate:	45°46'43.0"N 10°53'46.0"E (45.778613, 10.896107)
Superficie totale:	60,4 ha
Superficie netta:	48 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1123	Brentonico	Edificio	-	129	-	-
p.ed.	.1124	Brentonico	Edificio	-	55	-	-
p.ed.	.1125	Brentonico	Edificio	-	119	-	-
p.ed.	.1130	Brentonico	Edificio	-	173	-	-
p.f.	10563/16	Brentonico	Prato	3	2.630	8,83	5,43
p.f.	10567/1	Brentonico	Bosco	6	894.700	231,04	46,21
			Pascolo	1	20.000	18,59	6,20
p.f.	10578	Brentonico	Arativo	7	1.385	0,07	0,07
p.f.	10579/1	Brentonico	Alpe	3	336.900	156,59	87,00
			Pascolo	1	90.000	83,67	27,89
p.f.	10579/4	Brentonico	Alpe	3	7.337	3,41	1,89
			Pascolo	1	20.000	18,59	6,20
p.f.	10579/5	Brentonico	Alpe	3	533.192	247,83	137,69
p.f.	10579/10	Brentonico	Alpe	3	124	0,06	0,03
p.f.	10581/3	Brentonico	Bosco	5	178.396	73,71	9,21
			Bosco	6	653.740	168,81	33,76
			Improduttivo	-	2.880	-	-
p.f.	13447	Brentonico	Strada	-	23.622	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** in discreto stato e abitabili ma bisognosi di una serie di interventi in parte già realizzati o programmati. Recentemente sono stati sostituiti i serramenti.
- **attrezzatura e impianti:** la struttura è collegata alla rete elettrica e collegata all'acquedotto. L'impianto elettrico ormai obsoleto andrebbe messo quanto prima a norma.
- **Note:** Il comune prevede di adeguare in tempi brevi gli scarichi fognari.

Sala di mungitura:

- **locale:** in discreto stato, andrebbe adeguato alle attuali esigenze e dotato di un nuovo impianto di mungitura.
- **attrezzatura e impianti:** impianto di mungitura ormai obsoleto e non più funzionale che andrebbe sostituito. Recentemente il comune ha provveduto a sostituire le porte metalliche della sala di mungitura. Le fosse biologiche per cascina e sala mungitura sono ormai datate e da adeguare (intervento già programmato dall'amministrazione comunale).

Tettoia: struttura utilizzata per il ricovero degli animali e per il foraggiamento.

- **Note:** il comune ha previsto di sostituire il tavolato in legno che forma il tamponamento esterno della struttura.

Porcilaia: utilizzata come deposito attrezzi.

Pertinenze: l'area di accesso alla cascina è delimitata da una palizzata; anche l'area antistante la sala di mungitura circondata da palizzata.

Accesso: Strada sterrata pressoché pianeggiante di lunghezza complessiva attorno ai 1000 m collegata alla S.P. n°208. Il fondo risulta parzialmente dissestato.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	1,0	40
sentiero	-	-

pista	-	-
TOTALE	1	40

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	0,5	-	-	-
bosco	8,1	-	-	-
improduttivi	1,2	-	-	-
pascolo magro	22,8	22,5	47	20
pascolo pingue	27,8	25,5	53	38
TOTALE	60,4	48	100	58

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica; buona produzione foraggera del pascolo.

Tare: una limitata area a sud dei fabbricati dell'ex malga Postemonzel si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica

Invasioni: alcune parti del pascolo sono invase da deschampsia (con diversi gradi di copertura mentre alte zone sono caratterizzate dalla presenza di specie spinose (prugnolo, lampone) e arbustive (nocciolo) ben affermate e quindi difficilmente eliminabili.

Disponibilità idrica: ci sono abbeveratoi mobili di proprietà del gestore posizionati vicino alla cascina. Il comune provvederà a breve a farne fare di nuovi in lamiera. A Postemonzel c'è una vasca vicino alla ex cascina e una del gestore. Altri abbeveratoi sono presenti lungo la strada di accesso alla malga.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: strutture tipiche dell'area del Baldo ma senza particolare pregio dal punto di vista architettonico.

Pregio paesaggistico: la malga è posizionata su un pendio che gravita sul lago artificiale di Prà dela Stua dal quale è possibile ammirare un'ampia porzione di territorio caratterizzato dalla presenza di zone pascolive inglobate nel bosco costituito essenzialmente da faggi. Si tratta di un contesto pregevole e che, anche se modellato dall'azione secolare dell'uomo, risulta molto armonioso e variegato.

Pregio naturalistico: -

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	48 ha	UBA ottimali:	58
Incremento sup. per miglioramenti:	6 ha	incremento UBA per miglioramenti:	7
Superficie netta potenziale totale:	54 ha	UBA potenziali totali:	65

Bestiame:

- vacche da latte
- manze e vacche in asciutta

Prodotti: latte vaccino

Gestione pascolo: custodia continua, con la gestione di vacche e manze effettuata con il pascolo accompagnato e turnato con la realizzazione di 4-5 settori delimitati da filo pastore. Per le manze il settore da utilizzare è quello posizionato in loc. Postemonzel.

Accorpamenti/collegamenti:

Prossimità con itinerari: a valle della malga transita il sentiero 653B. La malga è collegata ad un'estesa rete di strade forestali che permettono di compiere piacevoli passeggiate attraverso zone di pascolo e di bosco con pendenze contenute che le rendono particolarmente gradevoli e accessibili a molti.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti).

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
taglio arbusti e recupero pascolo*	0,4	media
recupero pascolo*	1,6	elevata
intervento su deschampsia	3,8	media
taglio faggio e recupero pascolo*	1,5	elevata
trinciatura meccanizzata	1,8	media
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

Abitazione, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	Internamente sistemare locali fessurazioni alla base del deposito vicino al camino e scrostamenti e mufte dovute a piccole infiltrazioni. Pavimentazioni e servizi igienici da adeguare ai moderni canoni di vivibilità.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	sistemazione impianto elettrico e fognario
altro	-


Sala di mungitura, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	Sostituzione impianto di mungitura.
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	Adeguamento impianto elettrico
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	Progressiva eliminazione delle recinzioni con filo spinato e sostituzione con palizzate in legno
altro	-
Accesso	
Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA POSTEMON

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA POSTEMON

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Postemon**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Postemon sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	0,3	-
bosco	8,6	-
improduttivi	0,7	-
pascolo magro	16,7	16,7
pascolo pingue	30,8	30,5
Tot	57,1	47,2

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1126	EDIFICIO	-	-	-	144	144
2	BRENTONICO	p.ed.	.1127	EDIFICIO	-	-	-	79	79
3	BRENTONICO	p.f.	9782	BOSCO PASCOLO	6 1	36,52 9,30	7,30 3,10	141.410 10.000	19.462
4	BRENTONICO	p.f.	9783/2	ALPE	1	2.592,46	622,19	2.007.878	9.631
5	BRENTONICO	p.f.	9783/230	PASCOLO	2	152,06	54,31	210.300	33.361
6	BRENTONICO	p.f.	10564/2	PASCOLO	1	0,78	0,26	840	702
7	BRENTONICO	p.f.	10565	PASCOLO	1	1,91	0,64	2.054	2.054
8	BRENTONICO	p.f.	10566/1	ALPE PASCOLO	2 1	44,5 251,00	15,71 83,67	50.690 270.000	231.721
9	BRENTONICO	p.f.	10566/4	ALPE PASCOLO	2 1	10,09 111,55	3,56 37,18	11.490 120.000	116.282
10	BRENTONICO	p.f.	10567/1	BOSCO PASCOLO	6 1	231,04 18,59	46,21 6,20	894.700 20.000	137.588
11	BRENTONICO	p.f.	10567/3	BOSCO	4	1,57	0,10	2.030	1.727
12	BRENTONICO	p.f.	10579/1	ALPE PASCOLO	3 1	156,59 83,67	87,00 27,89	336.900 90.000	17.872
13	BRENTONICO	p.f.	14079	STRADA	-	-	-	51.899	466

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 61 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 55 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle

malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell’alpeggio.

L’Ente concedente, tramite il responsabile di cui all’art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l’ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L’Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l’approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l’adeguamento del canone di concessione dell’alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All’inizio della stagione di monticazione l’Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest’ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell’atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l’Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell’Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell’apposito “registro di monticazione”;
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L’utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto

salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;

- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticaria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA POSTEMON – (025TN125)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.388 m s.l.m
Coordinate:	45°46'20.2"N 10°55'12.6"E (45.772269, 10.920155)
Superficie totale:	57,1 ha
Superficie netta:	47,2 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1126	Brentonico	Edificio	-	144	-	-
p.ed.	.1127	Brentonico	Edificio	-	79	-	-
p.f.	9782	Brentonico	Bosco	6	141.410	36,52	7,30
				1	10.000	9,30	3,10
p.f.	9783/2	Brentonico	Alpe	1	2.007.878	2.592,46	622,19
p.f.	9783/230	Brentonico	Pascolo	2	210.300	152,06	54,31
p.f.	10564/2	Brentonico	Pascolo	1	840	0,78	0,26
p.f.	10565	Brentonico	Pascolo	1	2.054	1,91	0,64
p.f.	10566/1	Brentonico	Alpe	2	50.690	44,5	15,71
				1	270.000	251,00	83,67
p.f.	10566/4	Brentonico	Alpe	2	11.490	10,09	3,56
				1	120.000	111,55	37,18
p.f.	10567/1	Brentonico	Bosco	6	894.700	231,04	46,21
				1	20.000	18,59	6,20
p.f.	10567/3	Brentonico	Bosco	4	2.030	1,57	0,10
p.f.	10579/1	Brentonico	Alpe	3	336.900	156,59	87,00
				1	90.000	83,67	27,89
p.f.	14079	Brentonico	Strada	-	51.899	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** in discreto stato e abitabili ma bisognosi di una serie di interventi in parte già realizzati o programmati. I serramenti sono stati recentemente sostituiti.
- **attrezzatura e impianti:** struttura collegata alla rete elettrica e all'acquedotto. Il comune prevede di adeguare in tempi brevi gli scarichi fognari.
- **Note:** il comune ha in programma la riparazione del tetto (danneggiato in occasione della tempesta VAIA a fine ottobre 2018) e l'adeguamento in tempi brevi degli scarichi fognari.

Sala di mungitura:

- **locale:** realizzata da pochi anni si trova in buono stato di conservazione.
- **attrezzatura e impianti:** anche l'impianto di mungitura è recente e in buono stato di manutenzione.

Porcilaia: utilizzata come deposito e ricovero di vitelli.

Pertinenze: area retrostante la malga è circondata da una recinzione in legno e metallo, per contenere gli animali in attesa della mungitura. Recentemente è stato realizzato un plateatico in calcestruzzo armato per stabulazione nella zona di sosta

Accesso: Tramite un breve tratto di strada sterrata pressoché pianeggiante, si accede alla strada comunale recentemente asfaltata che collega la località Polsa con il passo S. Valentino.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	1,1	90
strada forestale	0,4	15
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	1,5	105

PASCOLO

Tipo	Superficie	Superficie	Superficie	UBA stimate
------	------------	------------	------------	-------------

	(ha)	netta (ha)	netta (%)	
arbusteto	0,3	-	-	-
bosco	8,6	-	-	-
improduttivi	0,7	-	-	-
pascolo magro	16,7	16,7	35	15
pascolo pingue	30,8	30,5	65	46
TOTALE	57,1	47,2	100	61

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica. Buona produttività del pascolo.

Tare: presenza di aree con pascolo magro

Invasioni: la diffusa presenza di zone di margine tra pascolo e bosco fa sì che progressivamente il bosco tenda ad espandersi verso il pascolo con ricaccio del faggio da contenere.

Disponibilità idrica: ci sono 3 pozze regolarmente mantenute e pulite dal gestore. Nella parte del pascolo bassa c'è una sorgente con una vasca del gestore. La vasca in cemento che c'è nell'interno dell'area dove il bestiame sosta in attesa della mungitura perde e andrebbe riparata o sostituita.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: strutture tipiche dell'area del Baldo ma senza particolare pregio dal punto di vista architettonico.

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti e zone boscate e per la morfologia piuttosto dolce.

Pregio naturalistico: -

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	47,2 ha	UBA ottimali:	61
Incremento sup. per miglioramenti:	1,9 ha	incremento UBA per miglioramenti:	2
Superficie netta potenziale totale:	49,6 ha	UBA potenziali totali:	63

Bestiame:

- vacche da latte
- manze e vacche in asciutta

Prodotti: latte vaccino.

Gestione pascolo: custodia continua, con la gestione di vacche e manze effettuata tramite il pascolo accompagnato e turnato con la realizzazione di 4-5 settori delimitati da filo pastore. Dedicare le parti di pascolo magro alle vacche in asciutta e manze.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: a monte della malga transita la strada che collega Postemon a malga Pravecchio transitando dalle Colme di Pravecchio e in prossimità del Corno della Paura da dove si può godere di una splendida vista sulla Valle dell'Adige.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti).

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
taglio rinnovazione e smarginatura pascolo*	1,5	elevata
taglio faggio e recupero pascolo*	0,4	elevata
manutenzione straordinaria pozze d'alpeggio	n. 1	a necessità
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 3	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	Sistemazione copertura. E adeguamento scarichi fognari. Andrebbero messi in sicurezza alcuni elementi esterni (muri di sostegno e la muratura alla base del camino). Le travi principali pur non presentando segni di cedimento hanno un grado di vetustà molto alto. Sono presenti locali infiltrazioni. Presenza di scrostamenti esterni e internamente muffe per infiltrazioni. Pavimentazioni e servizi igienici da adeguare ai moderni canoni di vivibilità.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	Sia quello elettrico che quello idraulico risultano funzionanti ma datati e poco funzionali.
altro	-


Stalla, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	Andrebbero sostituite le porte a battente con porte scorrevoli per migliorare la funzionalità.
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	L'acqua che esce dal troppo pieno dell'acquedotto andrebbe convogliata nella pozza sottostante con un tubo per evitare che scorrendo in superficie vi accumuli materiale intasandola.
stoccaggio deiezioni	-
altro	Sistemazione copertura porcilaia

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-

altro	-
Accesso	
Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-







COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA PRA' ALPESINA DI SOPRA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA PRÀ ALPESINA DI SOPRA

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Prà Alpentina di Sopra**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Prà Alpentina di Sopra sita nel Comune amministrativo di Avio (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pascolare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	16,4	-
bosco	4,6	-
improduttivi	-	-
pascolo magro	16,5	11,8
pascolo pingue	-	-
Tot	37,5	11,8

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	AVIO	p.f.	3573/2	ALPE ALPE	5 4	90,83 181,66	60,55 90,83	586.230 586.230	372.970
2	AVIO	p.f.	3573/7	ALPE	5	14,15	9,43	91.342	1.522
3	AVIO	p.f.	3991	STRADA	-	-	-	35.319	297

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 9 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.

- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 8 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di ovi-caprini e/o capi equini.

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di

produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

È espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In

- queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il

concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario



Sig. _____

MALGA PRÀ ALPESINA DI SOPRA – (025TN121)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Superficie totale:	37,5 ha	Quota minima:	1.460 m s.l.m
Superficie netta:	11,8 ha	Quota massima:	1.830 m s.l.m



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.f.	3573/2	Avio	Alpe	5	586.230	90,83	60,55
			Alpe	4	586.230	181,66	90,83
p.f.	3573/7	Avio	Alpe	5	91.342	14,15	9,43
p.f.	3991	Avio	Strada	-	35.319	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:** non presente**Stalla:** non presente**Pertinenze:** non presente**Accesso:**

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	-	-
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	-	-

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	16,4	-	-	-
bosco	4,6	-	-	-
improduttivi	-	-	-	-
pascolo magro	16,5	11,8	100	9
pascolo pingue	-	-	-	-
TOTALE	37,5	11,8	100	9

Pregi: la parte di pascolo interessata dalla presenza delle piste da sci presenta superfici regolari e prive di infestanti, adatte anche al pascolo bovino.

Tare: zone di pascolo magro e parti alte con rocciosità affiorante e invase da brughiera. Area nella porzione nord del pascolo che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Invasioni: ampie parti del pascolo sono invase da deschampsia nella zona nord, mentre, in quella sud, vi è un'elevatissima presenza di specie di brughiera. Ai margini delle piste da sci presenza di abbondante rinnovazione naturale di specie arboree, e arbusti vari.

Disponibilità idrica: la disponibilità idrica rappresenta un serio problema, dal momento che attualmente non vi è la possibilità di abbeverare il bestiame. Il presente Piano propone il ripristino di una vecchia pozza bevaia che però trovandosi all'interno di una pista da sci dovrà essere spostata rispetto alla posizione attuale. In alternativa o in attesa di ripristinare la pozza, l'amministrazione dovrà predisporre dei serbatoi mobili per l'alimentazione degli abbeveratoi.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI**Pregio architettonico:** -

Pregio paesaggistico: il pascolo occupa un versante dal quale è possibile godere di una vista panoramica assolutamente pregevole. L'area è inserita in un contesto articolato che vede la presenza di pista da sci che si alternano a zone boscate, altre arbustate e, infine, a estese zone di brughiera.

Pregio naturalistico: tutta la superficie pascoliva ricade all'interno della ZSC "Monte Baldo – Cima Valdritta"

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	11,8 ha	UBA ottimali:	9
Incremento sup. per miglioramenti:	8 ha	incremento UBA per miglioramenti:	4
Superficie netta potenziale totale:	19,8 ha	UBA potenziali totali:	13

Bestiame:

- ovini/capri (13 UBA)

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo accompagnato con ovini o capri che preveda il passaggio su tutte le aree aperte con particolare attenzione alle aree di intervento di miglioramento del pascolo.

Accorpamenti/collegamenti: possibile accorpamento con la vicina unità di pascolo di Malga Prà Alpesina di Sotto. Essendo le due entità molto diverse dal punto di vista della percorribilità per gli animali e della produttività, nel caso in cui si decidesse di gestire la malga in maniera unitaria si dovrebbe prevedere di caricarla con bovini nella parte bassa più favorevole e ovini/capri nella zona maggiormente impervia e meno produttiva.

Prossimità con itinerari: partendo da Malga Prà Alpesina è possibile effettuare il giro delle malghe che transita da Malga Dossioli passando successivamente dal Rifugio Monte Baldo. Da qui si sale (segnavia n. 652) lungo il sentiero chiamato Via de l'or, fino ad arrivare alla Malga Acquenere. Seguendo i segnavia che indicano il "Giro delle malghe", si raggiungono Malga Artiloncino, Malga Artilone, Malga Trembari e infine Malga Dossioli e si ritorna a Malga Prà Alpesina.

Altro: -

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
trinciatura meccanizzata	1,5	elevata
intervento su deschampsia	0,5	media
intervento su brughiera	10,9	elevata
realizzazione pozza	n.1	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	-
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-


Pertinenze


Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA PRA' ALPESINA DI SOTTO

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA PRÀ ALPESINA DI SOTTO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Prà Alpentina di Sotto**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Prà Alpentina di Sotto sita nel Comune amministrativo di Avio (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pascolare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	0,8	-
bosco	13,5	-
improduttivi	0,2	-
pascolo magro	29,2	24,2
pascolo pingue	10,9	9,6
Tot	54,6	33,8

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATATALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATATALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	AVIO	p.ed.	.763	EDIFICIO	-	-	-	129	129
2	AVIO	p.ed.	.764	EDIFICIO	-	-	-	160	160
3	AVIO	p.f.	3572	BOSCO	8	9,66	9,66	187.062	2.508
4	AVIO	p.f.	3573/1	ALPE	5	35,47	23,64	228.906	357.614
				ALPE	4	102,05	51,02	329.325	
5	AVIO	p.f.	3573/2	ALPE	5	90,83	60,55	586.230	134.179
				ALPE	4	181,66	90,83	586.230	
6	AVIO	p.f.	3573/3	ALPE	5	0,04	0,03	245	18
7	AVIO	p.f.	3573/4	ALPE	6	0,09	0,06	580	383
8	AVIO	p.f.	3573/5	STRADA	-	-	-	3.940	3.940
9	AVIO	p.f.	3573/6	STRADA	-	-	-	720	720
10	AVIO	p.f.	3573/7	ALPE	5	14,15	9,43	591.342	39.472
11	AVIO	p.f.	3573/8	STRADA	-	-	-	395	395
12	AVIO	p.f.	3573/9	ALPE	5	0,09	0,06	565	565
13	AVIO	p.f.	3573/10	ALPE	5	0,45	0,30	2.909	2.907
14	AVIO	p.f.	3991	STRADA	-	-	-	35.319	3.641

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 33 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 30 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti

competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data


Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA PRÀ ALPESINA DI SOTTO – (025TN121)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.455 m s.l.m
Coordinate:	45°45'48.3"N 10°52'43.1"E (45.763414, 10.878648)
Superficie totale:	54,7 ha
Superficie netta:	33,8 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.763	Avio	Edificio	-	129	-	-
p.ed.	.764	Avio	Edificio	-	160	-	-
p.f.	3572	Avio	Bosco	8	187.062	9,66	9,66
p.f.	3573/1	Avio	Alpe	5	228.906	35,47	23,64
			Alpe	4	329.325	102,05	51,02
p.f.	3573/2	Avio	Alpe	5	586.230	90,83	60,55
			Alpe	4	586.230	181,66	90,83
p.f.	3573/3	Avio	Alpe	5	245	0,04	0,03
p.f.	3573/4	Avio	Alpe	6	580	0,09	0,06
p.f.	3573/5	Avio	Strada	-	3.940	-	-
p.f.	3573/6	Avio	Strada	-	720	-	-
p.f.	3573/7	Avio	Alpe	5	591.342	14,15	9,43
p.f.	3573/8	Avio	Strada	-	395	-	-
p.f.	3573/9	Avio	Alpe	5	565	0,09	0,06
p.f.	3573/10	Avio	Alpe	5	2.909	0,45	0,30
p.f.	3991	Avio	Strada	-	35.319	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** restaurata nei primi anni '80 si trova in buono stato e abitabile. La struttura è dotata di centrale termica per il riscaldamento.
- **attrezzatura e impianti:** presenza locali per la trasformazione del latte che però negli ultimi anni non sono stati utilizzati per scelta gestionale del gestore. La struttura è collegata alla rete elettrica e all'acquedotto. Le fognature sono collegate ad una fossa biologica a dispersione i cui reflui transitano successivamente in un impianto di fitodepurazione. La struttura è adibita alla vendita dei prodotti aziendali e piatti freddi. Ci sono due bagni di cui uno a disposizione dei visitatori.

Stalla:

- **locale:** realizzata nei primi anni '90, si trova in buono stato di conservazione, ma la stalla viene utilizzata unicamente per il ricovero di animali in difficoltà e quindi non è pienamente utilizzata. Si trova nello stesso edificio che ospita la sala di mungitura, che è pienamente funzionante, e i locali per la lavorazione del latte. L'accesso non permette un agevole accesso per trasportare la cisterna refrigerante di proprietà del gestore all'interno dell'edificio. Anche l'accesso con il camion per il prelievo del latte crea qualche problema per la scivolosità del fondo della stradina d'accesso che è in terreno naturale.
- **attrezzatura e impianti:** presenza locale mungitura e della vasca raccolta liquami.

Casera: esistono solamente i ruderi.

Porcilaia: ricavata all'interno dell'edificio realizzato per la mungitura e la prima lavorazione del latte, pertanto di dimensioni modeste.

Pertinenze: area antistante la malga adibita al servizio di piatti freddi allestita con gruppi arredo; piazzale in ghiaia delimitato da staccionate.

Accesso: La cascina si trova nelle immediate vicinanze della S.P. n° 230 dei Dossioi e nelle immediate vicinanze dell'incrocio con la strada S.P. n° 3 del Monte Baldo.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	0,1	0
strada forestale	-	-
sentiero	-	-

pista	-	-
TOTALE	0,1	0

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	0,8	-	-	-
bosco	13,5	-	-	-
improduttivi	0,2	-	-	-
pascolo magro	29,2	24,2	72	17
pascolo pingue	10,9	9,6	28	16
TOTALE	54,6	33,8	100	33

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica e in un contesto frequentato da turisti che permette di valorizzare l'attività agrituristica esercitata dall'azienda.

Tare: zone di pascolo magro e con rocce affioranti. Area a sud-ovest della malga, a monte della SP 3 che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Invasioni: ampie parti del pascolo sono invase da deschampsia (con diversi gradi di copertura ma spesso elevata). Anche la diffusione dei cardi è piuttosto elevata.

Disponibilità idrica: abbeveratoi posizionati nelle varie zone del pascolo alimentati dall'acquedotto.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: strutture che posseggono le caratteristiche tipiche delle malghe dell'altipiano ma che non rivestono un particolare pregio dal punto di vista architettonico.

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti e zone boscate e per la morfologia piuttosto dolce.

Pregio naturalistico: la parte a monte della SP 3 del Monte Baldo ricade nella ZSC Monte Baldo – Cima Valdritta

Altro: la malga svolge attività agrituristica con di ristorazione basilare costituita da piatti freddi a base di affettati e formaggi. Presso la malga è inoltre possibile acquistare i prodotti caseari dell'azienda.

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	33,8 ha	UBA ottimali:	33
Incremento sup. per miglioramenti:	4 ha	incremento UBA per miglioramenti:	6
Superficie netta potenziale totale:	37,8 ha	UBA potenziali totali:	39

Bestiame:

- vacche da latte (39 UBA)

Prodotti: latte vaccino, formaggio

Gestione pascolo: pascolo accompagnato e turnato, utilizzando le attuali aree delimitate da recinzioni di filo spinato ed eventualmente con il filo pastore; dovrà essere posta particolare attenzione alla corretta quantificazione dell'integrazione alimentare mediante mangimi.

Accorpamenti/collegamenti: possibile accorpamento con la vicina unità di pascolo di Malga Prà Alpentina di Sopra costituita come entità indipendente da questo Piano. Gran parte delle superfici pascolive di questa malga non si adattano al pascolo bovino e quindi la malga gestita in maniera unitaria andrebbe caricata con

bovini nella parte bassa più favorevole e ovini/capri in nella zona maggiormente impervia e meno produttiva.

Prossimità con itinerari: partendo da Malga Prà Alpesina è possibile effettuare il giro delle malghe che transita da Malga Dossio passando successivamente dal Rifugio Monte Baldo. Da qui si sale (segnavia n. 652) lungo il sentiero chiamato anche Via de l'or, fino ad arrivare alla Malga Acquenera. Seguendo i segnavia che indicano il "Giro delle malghe", si raggiungono Malga Artioncino, Malga Artione, Malga Trembari e infine Malga Dossio e si ritorna a Malga Prà Alpesina.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica, sfruttando anche l'intenso passaggio di automobilisti e motociclisti oltre che degli sciatori nella stagione invernale.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: SI

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
trinciatura meccanizzata	0,6	elevata
intervento su deschampsia	10,8	elevata
realizzazione pozza	n. 1	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	Adeguamento centrale termica. Da sistemare gli intonaci interni in alcuni punti, visto anche l'utilizzo caseario dell'edificio.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	Sistemazione parti piastrelate e rifiniture attorno alle aperture ed in generale va migliorata la zona per la lavorazione del latte.
attrezzatura caseificio	Impianto di pompaggio del latte da adeguare.
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	Innalzamento della struttura per ricavare lo spazio necessario alla realizzazione di alcune camere per gli ospiti. Realizzazione di una tettoia esterna ed una platea in cemento per creare un'area riparata in modo da garantire il servizio di offerta di piatti freddi agli avventori anche in caso di maltempo. Questi interventi sono volti alla valorizzazione della funzione agrituristica

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	Sistemazione delle pavimentazioni in alcuni punti.
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-


stoccaggio deiezioni	-
altro	Allargamento portone d'accesso per permettere il trasporto all'interno della struttura della cisterna refrigerante per il latte.
Pertinenze	
Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	
recinzioni	Progressiva sostituzione dei recinti con filo spinato con palizzate completamente in legno.
altro	Per evitare che i bovini affondino nel fango, è necessaria la sistemazione dell'area di stazionamento delle vacche in attesa della mungitura con asportazione del primo strato di terra vegetale e apporto di materiale legante.
Accesso	
Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	Necessità di adeguare la stradina di accesso per il camion che preleva il latte; andrebbero create delle corsie in cemento lungo la stradina per evitare che il camion scivoli e che si impantani quando piove. Il tratto da cementare sarebbe di poche decine di metri.

COMUNE DI BRENTONICO

Unità di pascolo "Malga Prà Alpesina di Sotto"


Carta catastale e delle superfici pascolabili

 unità di pascolo

 C.C. Avio



scala 1:7.000

0 87,5 175 350
 Metri

3572

763

3573/1

3573/10

764

3573/5

3573/4 3573/9


3573/6


3573/3

3573/2

3573/7

3991







COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA **PRAVECCHIO**

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA PRAVECCHIO

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Pravecchio**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Pravecchio sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	0,4	-
bosco	6,5	-
improduttivi	2,5	-
pascolo magro	32,6	32,6
pascolo pingue	56,3	55,9
Tot	98,3	88,5

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1080/2	EDIFICIO	-	-	-	25	29
2	BRENTONICO	p.ed.	.1081	EDIFICIO	-	-	-	115	115
3	BRENTONICO	p.f.	9777	BOSCO	6	21,34	4,27	82.651	2.713
4	BRENTONICO	p.f.	9779	PASCOLO	1	2,10	0,70	2.259	2.294
5	BRENTONICO	p.f.	9781	BOSCO PASCOLO	6 1	57,40 37,18	11,48 12,39	222.297 40.000	54.133
6	BRENTONICO	p.f.	9783/2	ALPE	1	2.592,46	622,19	2.007.878	800.599
7	BRENTONICO	p.f.	9783/230	PASCOLO	2	152,06	54,31	210.300	118.502
8	BRENTONICO	p.f.	10566/4	ALPE PASCOLO	2 1	10,09 111,55	3,56 37,18	11.490 120.000	4.768
9	BRENTONICO	p.f.	14079	STRADA	-	-	-	51.899	110

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 95 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 85 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli

articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto

- andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla

fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA PRAVECCHIO – (025TN124)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.426 m s.l.m
Coordinate:	45°46'16.9"N 10°56'03.7"E (45.771359, 10.934356)
Superficie totale:	98,3 ha
Superficie netta:	88,5 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1080/2	Brentonico	Edificio	-	25	-	-
p.ed.	.1081	Brentonico	Edificio	-	115	-	-
p.f.	9777	Brentonico	Bosco	6	82.651	21,34	4,27
p.f.	9779	Brentonico	Pascolo	1	2.259	2,10	0,70
p.f.	9781	Brentonico	Bosco	6	222.297	57,40	11,48
			Pascolo	1	40.000	37,18	12,39
p.f.	9783/2	Brentonico	Alpe	1	2.007.878	2.592,46	622,19
p.f.	9783/230	Brentonico	Pascolo	2	210.300	152,06	54,31
p.f.	10566/4	Brentonico	Alpe	2	11.490	10,09	3,56
			Pascolo	1	120.000	111,55	37,18
p.f.	14079	Brentonico	Strada	-	51.899	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** la struttura ha bisogno di interventi urgenti di sistemazione sia per quanto riguarda la copertura danneggiata dagli eventi di fine ottobre 2018, sia per la soletta interna che separa la casa d'abitazione dalla piccola stalla sottostante e che manifesta segni di cedimento. Le travi principali e secondarie indipendentemente dai danni provocati dalla tempesta VAIA, risultano datate e con un cattivo stato di conservazione. È presente un cedimento nell'angolo est della cascina con conseguenti lesioni anche nelle murature. Sono presenti locali infiltrazioni. I serramenti sono stati sostituiti recentemente e anche il bagno è in buone condizioni. In occasione dell'intervento di sostituzione dei serramenti è stata realizzata anche una tettoia in legno di abete trattato del medesimo colore e tinta delle ante ad oscuro.
- **attrezzatura e impianti:** la struttura è collegata alla rete elettrica e all'acquedotto; c'è una presa nei pressi delle strutture che serve la casa e gli abbeveratoi.
- **note:** Il comune ha programmato interventi da realizzarsi a breve per la riparazione del tetto, per l'adeguamento degli scarichi fognari e per il rifacimento della soletta che separa l'abitazione dalla piccola stalla sottostante.

Stalla:

- piccola struttura posta sotto la cascina nel semi interrato. Come detto in precedenza è previsto il rifacimento della soletta che separa la piccola stalla dai locali di abitazione della cascina. La piccola stalla è utilizzata solamente per il ricovero di animali bisognosi di cure.

Porcilaia: si trova in uno stato di conservazione piuttosto precario.

Pertinenze: area antistante la malga e area di permanenza delle vacche circondata da staccionata.

Accesso: la cascina si trova nelle immediate vicinanze della strada comunale che collega la Polsa con il passo S. Valentino.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	3,0	180
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	3,0	180

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	0,4	-	-	-
bosco	6,5	-	-	-
improduttivi	2,5	-	-	-
pascolo magro	32,6	32,6	0,37	23
pascolo pingue	56,3	55,9	0,63	72
TOTALE	98,3	88,5	100	95

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica; buona produttività del pascolo.

Tare: ampia area a sud-ovest della malga, tra la malga e le Colme di Pravecchio, che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Invasioni: limitate parti del pascolo sono invase da deschampsia (con diversi gradi di copertura) e in maniera più diffusa da cardo. Nella parte bassa invasione da senecio e veratro. Le parti di pascolo più distali (verso nord-est) si stanno progressivamente imboschendo

Disponibilità idrica: alcune vasche per l'abbeveramento sono posizionate nei pressi della cascina, altre in cemento esterne al paddock. C'è una pozza naturalistica recentemente ripulita e sistemata dal Parco del Baldo con vasca annessa posta a valle della strada; un'altra pozza è presente a sud della malga. Nella parte bassa ci sono altre due fontane che permettono di fare il pascolo turnato.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: le strutture rispecchiano a pieno la tipologia caratteristica delle malghe dell'altipiano.

Pregio paesaggistico: la malga è posizionata in un luogo dal quale si può godere di una magnifica vista panoramica; l'area si caratterizza poi per il continuo alternarsi di spazi aperti e zone boscate e per la morfologia che alterna zone a pendenza contenuta ad altre maggiormente pendenti.

Pregio naturalistico: gran parte dei pascoli della malga, ed in particolare la porzione meridionale, ricade all'interno della ZPS "Bocca d'Ardole - Corno della Paura"

Altro:

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	88,5 ha	UBA ottimali:	95
Incremento sup. per miglioramenti:	7,7 ha	incremento UBA per miglioramenti:	8
Superficie netta potenziale totale:	96,2 ha	UBA potenziali totali:	103

Bestiame:

- manzette, manze e vacche in asciutta

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo turnato su 4/5 aree con particolare attenzione alle aree di intervento di miglioramento del pascolo.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: la cascina è posizionata lungo una strada che collega la località turistica della Polsa al Passo san Valentino, molto frequentata da escursionisti e ciclisti con la mountain bike.

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti); la cascina è posizionata in prossimità delle piste da sci e, adeguando la

struttura in maniera opportuna, potrebbe essere valorizzata come luogo per la ristorazione durante la stagione invernale e, trovandosi nelle immediate vicinanze di una strada frequentata da escursionisti e ciclisti, anche durante la stagione estiva.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
intervento su deschampsia	2,5	media
taglio faggio e recupero pascolo*	4,3	elevata
taglio rinnovazione e smarginatura pascolo*	1,7	elevata
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 3	-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	Sistemazione cedimento nell'angolo est della cascina. Pavimentazioni e intonaci da adeguare ai moderni canoni di vivibilità.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	Adeguamento impianto elettrico e idraulico.
altro	

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	Rifacimento delle staccionate del paddock attorno alla cascina
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-

COMUNE DI BRENTONICO

Unità di pascolo "Malga Pravecchio"

Carta catastale e delle superfici pascolabili

 unità di pascolo

 C.C. Brentonico

 C.C. Avio



scala 1:9.000

10566/4

1081
9779

9781

9777

1080/2

1079

9783/2








14079

9783/230

0 110 220 440
Metri


COMUNE DI BRENTONICO
Unità di pascolo "Malga Pravecchio"


**Aree di intervento per
il miglioramento del pascolo**

-  unità di pascolo
-  taglio rinnovazione e recupero pascolo
-  taglio faggio e recupero pascolo
-  taglio infestanti
-  intervento su deschampsia
-  manutenzione ordinaria
-  manutenzione ordinaria pozza (UM 6)



scala 1:10.000







COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA SUSINE

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA SUSINE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Susine**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Susine sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	0,1	-
bosco	6,3	-
improduttivi	1,3	-
pascolo magro	14,5	14,4
pascolo pingue	70,9	70,8
Tot	93,1	85,2

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1077	EDIFICIO	-	-	-	1.865	1.865
2	BRENTONICO	p.ed.	.1078	EDIFICIO	-	-	-	79	79
3	BRENTONICO	p.ed.	.2691	EDIFICIO	-	-	-	1.929	1.929
4	BRENTONICO	p.ed.	.2692	EDIFICIO	-	-	-	1.105	1.105
5	BRENTONICO	p.f.	9768/1	ALPE PASCOLO	4 2	13,16 347,06	10,53 123,95	50.960 480.000	6.127
6	BRENTONICO	p.f.	9776	ARATIVO	6	1,69	1,13	2.723	2.668
7	BRENTONICO	p.f.	9783/1	ALPE	2	285,03	100,60	324.642	7.948
8	BRENTONICO	p.f.	9783/2	ALPE	1	2.592,46	622,19	2.007.878	878.654
9	BRENTONICO	p.f.	9783/142	ALPE	3	9,28	5,16	19.967	17.911
10	BRENTONICO	p.f.	9783/232	PASCOLO	1	30,12	10,04	32.400	11.018
11	BRENTONICO	p.f.	9783/242	ALPE	2	4,39	1,55	5.000	568
12	BRENTONICO	p.f.	13448	STRADA	-	-	-	89.092	802

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 108 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 97 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti

competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario



Sig. _____

MALGA SUSINE – (025TN123)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.325 m s.l.m
Coordinate:	45°46'30.8"N 10°56'21.8"E (45.775225, 10.939385)
Superficie totale:	93,1 ha
Superficie netta:	85,2 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1077	Brentonico	Edificio	-	1.865	-	-
p.ed.	.1078	Brentonico	Edificio	-	79	-	-
p.ed.	.2691	Brentonico	Edificio	-	1.929	-	-
p.ed.	.2692	Brentonico	Edificio	-	1.105	-	-
p.f.	9768/1	Brentonico	Alpe	4	50.960	13,16	10,53
			Pascolo	2	480.000	347,06	123,95
p.f.	9776	Brentonico	Arativo	6	2.723	1,69	1,13
p.f.	9783/1	Brentonico	Alpe	2	324.642	285,03	100,60
p.f.	9783/2	Brentonico	Alpe	1	2.007.878	2.592,46	622,19
p.f.	9783/142	Brentonico	Alpe	3	19.967	9,28	5,16
p.f.	9783/232	Brentonico	Pascolo	1	32.400	30,12	10,04
p.f.	9783/242	Brentonico	Alpe	2	5.000	4,39	1,55
p.f.	13448	Brentonico	Strada	-	89.092	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** tutte le strutture, adibite ad agriturismo, sono state recentemente ristrutturate e quindi si trovano in buono stato e sono in grado di accogliere anche gruppi numerosi.
- **attrezzatura e impianti:** presenza locali per la trasformazione del latte; collegata alla rete elettrica e all'acquedotto, fognature collegate a vasca Imhoff. La cascina è dotata di centrale termica per il riscaldamento.

Stalla:

- **locale:** come tutte le strutture è stata recentemente ristrutturata e si trova in buono stato di conservazione. Viene utilizzata unicamente per il ricovero di animali bisognosi di cure. Presenza di vasca raccolta liquami che raccoglie le deiezioni degli animali che si accumulano nel locale della mungitura e che viene svuotata regolarmente ogni anno.

Sala di mungitura:

- **locale:** come tutte le strutture è stata recentemente ristrutturata e si trova in buono stato di conservazione.
- **attrezzatura e impianti:** impianto per la mungitura e il locale attrezzato per la lavorazione del latte.

Casera: come tutte le strutture è stata recentemente ristrutturata e si trova in buono stato di conservazione.

Porcilaia: come tutte le strutture è stata recentemente ristrutturata e si trova in buono stato di conservazione.

Pertinenze: l'area circostante le strutture è delimitata da staccionate e alcune porzioni dei piazzali è in cemento. Una parte dell'area nei pressi dell'agriturismo è allestita con tavoli e panche per la ristorazione degli ospiti.

Accesso: L'accesso alle strutture è garantito da una strada sterrata camionabile che si dirama dalla zona adibita a campeggio, sita in località Polsa. La viabilità sterrata di collegamento è perlopiù pianeggiante e presenta una discreta condizione del fondo stradale.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	0,8	30
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	0,8	30

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	0,1	-	-	-
bosco	6,3	-	-	-
improduttivi	1,3	-	-	-
pascolo magro	14,5	14,4	17	10
pascolo pingue	70,9	70,8	83	98
TOTALE	93,1	85,2	100	108

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica; buona produttività del pascolo. Struttura facilmente raggiungibile anche dagli avventori che vogliono approfittare della struttura agrituristica. La vicinanza con le piste da sci permette di sfruttare la struttura anche nel periodo invernale, nel rispetto delle normative che vincolano l'attività agrituristica.

Tare: zone di pascolo magro e parti alte con terreno superficiale nella zona verso Bocca d'Ardole. Area a sud della malga che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica

Invasioni: ampie parti del pascolo sono invase da cardi. Il pascolo ovino che è stato esercitato negli ultimi anni ha contenuto, almeno apparentemente la deschampsia che però è molto diffusa e pronta a esplodere nel momento in cui si tornasse al pascolo bovino che comunque rimane il più indicato per valorizzare le potenzialità del pascolo di questa malga.

Disponibilità idrica: gli abbeveratoi sono presenti in vari punti in base all'esigenze del bestiame.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: -

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti e zone boscate e per la morfologia piuttosto dolce

Pregio naturalistico: gran parte dei pascoli della malga, ed in particolare la porzione meridionale, ricade all'interno della ZPS "Bocca d'Ardole - Corno della Paura"

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	85,2 ha	UBA ottimali:	108
Incremento sup. per miglioramenti:	2,2 ha	incremento UBA per miglioramenti:	3
Superficie netta potenziale totale:	87,4 ha	UBA potenziali totali:	111

Bestiame:

- vacche da latte
- manze e vacche in asciutta

Prodotti: latte vaccino, formaggio.

Gestione pascolo: pascolo accompagnato turnato su quattro aree, utilizzando per prime le zone a pascolo pingue e successivamente quelle più magre. Nel caso di utilizzo di vacche da latte concentrare il pascolo delle vacche da latte nelle aree pingui e dedicare le parti di pascolo magro alle vacche in asciutta e manze. Nel caso vi fosse l'intenzione di gestire la malga con vacche da latte è da tenere presente la potenziale esplosione nel pascolo di vegetazione nitrofila ed in particolare della deschampsia con conseguente diminuzione del valore pascolare e la necessità di realizzare ingenti interventi di miglioramento del pascolo.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: Il percorso "Polsa, Colme di Vignola, Bocca d'Ardole" forma un anello adatto a tutti che segue le strade forestali. Ricade in parte nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Bocca d'Ardole - Corno della Paura".

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con elevata frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti) la struttura svolge attività agrituristica.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: SI

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: SI

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
taglio faggio e recupero pascolo*	2,2	elevata

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore	-	-
------------------------------------------------------------------------	---	---

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	-
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-

COMUNE DI BRENTONICO
Unità di pascolo "Malga Susine"

Carta catastale e delle superfici pascolabili


 unità di pascolo


 C.C. Brentonico


 C.C. Avio



scala 1:7.000









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA TOLGHE

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA TOLGHE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Tolghe**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Tolghe sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	1,7	-
bosco	5,3	-
improduttivi	0,4	-
pascolo magro	7,6	4,9
pascolo pingue	20,6	20
Tot	35,6	24,9

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1132	-	-	-	-	263	263
2	BRENTONICO	p.ed.	.1133	-	-	-	-	111	53
3	BRENTONICO	p.f.	10585	Arativo	6	1,03	0,69	1.662	1.662
4	BRENTONICO	p.f.	10586/2	Alpe	3	169,40	94,11	364.450	259.192
5	BRENTONICO	p.f.	10587/1	Bosco	6	165,14	33,03	639.500	94.973

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 29 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.

- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 26 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- il concessionario si impegna a svolgere un intervento di sfalcio dell'erba e l'asportazione del materiale vegetale della superficie interna alla staccionata della pozza alta da effettuare due volte all'anno (una entro fine giugno e una entro fine ottobre di ogni anno);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri,

- acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

È espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o

- per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
 - c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
 - d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
 - e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\text{max } 0,25 \times 12 = 4,5 \text{ kg}$). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA TOLGHE – (025TN128)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.445 m s.l.m
Coordinate:	45°47'47.4"N 10°53'00.5"E (45.796511, 10.883465)
Superficie totale:	35,6 ha
Superficie netta:	24,9 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1132	Brentonico	-	-	263	-	-
p.ed.	.1133	Brentonico	-	-	111	-	-
p.f.	10585	Brentonico	Arativo	6	1.662	1,03	0,69
p.f.	10586/2	Brentonico	Alpe	3	364.450	169,40	94,11
p.f.	10587/1	Brentonico	Bosco	6	639.500	165,14	33,03

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** tutta la struttura non viene utilizzata da tempo e si presenta in cattivo stato di manutenzione e non è abitabile.
- **attrezzatura e impianti:** la struttura non è collegata alla rete elettrica e non è dotata di generatore o impianto fotovoltaico; è collegata all'acquedotto e il tubo che serve la cascina e gli abbeveratoi è stato recentemente sostituito dal comune.
- **note:** l'amministrazione ha in programma un intervento per l'adeguamento delle fognature.

Stalla:

- **locale:** realizzato in adiacenza della parte a monte della cascina, come le altre strutture si trova in uno stato generale di degrado. Attualmente non viene utilizzata se non come deposito di materiale e attrezzature.
- **attrezzatura e impianti:** -

Casera: è dismessa e il comune prevede di realizzare una porta in legno. Per l'utilizzo attuale che viene fatto della struttura non si ritengono necessari ulteriori interventi.

Pertinenze: la parte antistante la cascina è recintata con una palizzata in cattivo stato di manutenzione.

Accesso: L'accesso e la viabilità interna non sono delle migliori, esiste infatti una pista lunga all'circa 1400 ml. caratterizzata da un fondo erboso. La pista risulta ripida e con il fondo molto sconnesso, la percorribilità con una normale autovettura risulta difficile specialmente in caso di fondo bagnato. Anche lo sbocco sulla strada provinciale risulta stretto e pericoloso.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-
strada forestale	-	-
sentiero	-	-
pista	1,4	110
TOTALE	1,4	110

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	1,7	-	-	-
bosco	5,3	-	-	-
improduttivi	0,4	-	-	-
pascolo magro	7,6	4,9	20	2
pascolo pingue	20,6	20	80	27
TOTALE	35,6	24,9	100	29

Pregi: disponibilità idrica e pascolo in gran parte di facile accesso e percorribilità per il bestiame. Localmente aree di buona produttività foraggera.

Tare: zone di pascolo magro e parti alte con terreno superficiale e rocce affioranti. Area infestata da nitrofile in prossimità della trincea disperdente collegata agli scarichi fognari dei rifugi soprastanti. Ampia area a nord-est della malga che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica

Invasioni: ci sono seri problemi di infestazione di ginestra, rosa canina, senecio e cardo. Diffusa e abbondante lungo i margini la rinnovazione naturale del faggio.

Disponibilità idrica: gli abbeveratoi presenti sono in parte alimentati dall'acquedotto comunale e in parte da una pozza recentemente sistemata dal Parco Locale del Baldo. Anche la seconda pozza è stata recentemente sistemata.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico:

Pregio paesaggistico: area caratteristica perché si trova in una fascia di transizione tra le aree boscate intervallate ai pascoli e le zone di brughiera.

Pregio naturalistico: tutta l'area pascoliva ricade all'interno della ZSC "Monte Baldo di Brentonico"

Altro:

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	24,9 ha	UBA ottimali:	29
Incremento sup. per miglioramenti:	4,5 ha	incremento UBA per miglioramenti:	5
Superficie netta potenziale totale:	29,4 ha	UBA potenziali totali:	34

Bestiame:

- vacche in asciutta e manze

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo turnato su 2/3 aree o in alternativa pascolo accompagnato. Porre particolare attenzione alle zone di intervento di miglioramento del pascolo per evitare l'avanzamento della brughiera.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: all'interno dell'unità di pascolo transita il sentiero n. 653 che a Bocca del Creer si collega al sentiero n. 633 e al sentiero n. 650 che conducono rispettivamente al rifugio Damiano Chiesa e a malga Campo.

Altro: area situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo). Le attuali condizioni della struttura non consentono di intercettare e sfruttare questi flussi per la vendita di prodotti e la fornitura di alimenti tipici.

Recentemente per conto della S.A.T. (Società Alpinisti Tridentini) sono stati realizzati lavori di adeguamento del sistema fognario del rifugio Altissimo a seguito della necessità di ampliare l'area di drenaggio; lo scarico causava infatti dei problemi all'interno del pascolo della malga, con la fuoriuscita di reflui che causavano la formazione di un'area acquitrinosa e fangosa.

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda,

per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
trinciatura meccanizzata coticco erboso	3,1	elevata
taglio faggio con recupero pascolo*	2,5	elevata
realizzazione pozze d'alpeggio	n. 1	-
manutenzione straordinaria pozze d'alpeggio **	n. 1	-
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio	n. 2	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

** Nel caso della pozza più a monte l'intervento di manutenzione dovrà comprendere lo sfalcio dell'erba e l'asportazione del materiale vegetale della superficie interna alla staccionata da effettuare due volte all'anno (una entro fine giugno e una entro fine ottobre di ogni anno).

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	La struttura va completamente ristrutturata sia nella parte strutturale che in quella impiantistica.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	-

Stalla, attrezzature e impianti


Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	Vale quanto detto per la cascina: la struttura va completamente ristrutturata sia nella parte strutturale che in quella impiantistica.
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	-
stoccaggio deiezioni	-
altro	-


Pertinenze


Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	Anche la pista di accesso che attraversa il pascolo andrà adeguata alle esigenze gestionali.
sentiero	-
pista	-









COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

MALGA VIGNOLA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

SCHEDA TECNICA

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA VIGNOLA

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “**disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Vignola**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Vignola sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	-	-
bosco	3,8	-
improduttivi	0,6	-
pascolo magro	15	14
pascolo pingue	57,7	53,1
Tot	77,1	67,1

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	BRENTONICO	p.ed.	.1075	EDIFICIO	-	-	-	101	101
2	BRENTONICO	p.ed.	.1076	EDIFICIO	-	-	-	113	113
3	BRENTONICO	p.f.	9766/1	BOSCO	5	151,14	18,89	365.819	13.479
4	BRENTONICO	p.f.	9766/2	PASCOLO	2	27,31	9,75	37.774	7.198
5	BRENTONICO	p.f.	9767/2	PASCOLO	1	3,47	1,16	3.732	3.711
6	BRENTONICO	p.f.	9768/1	ALPE PASCOLO	4 2	13,16 347,06	10,53 123,95	50.960 480.000	510.999
7	BRENTONICO	p.f.	9768/2	ALPE PASCOLO	4 2	5,22 57,84	4,18 20,66	20.230 80.000	69.876
8	BRENTONICO	p.f.	9768/3	ALPE PASCOLO	4 2	71,14 94,00	56,91 33,57	275.480 130.000	147.771
9	BRENTONICO	p.f.	9783/1	ALPE	2	285,03	100,60	324.642	465
10	BRENTONICO	p.f.	9783/2	ALPE	1	2.592,46	622,19	2.007.878	497
11	BRENTONICO	p.f.	13448	STRADA	-	-	-	89.092	16.451

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 83 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 75 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti

competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- è a cura del concessionario la pulizia e lo sfalcio periodico dell'accesso all'ex stallone e dell'area interna allo stallone;
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;

- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo

art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario


Sig. _____

MALGA VIGNOLA – (025TN122)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quota	1.452 m s.l.m
Coordinate:	45°46'20.0"N 10°57'24.4"E (45.772208, 10.956771)
Superficie totale:	77,1 ha
Superficie netta:	67,1 ha



DATI CATASTALI

Tipo	Numero	Comune catastale	Qualità	Classe	Sup. catastale (mq)	R. Dominicale (€)	R. Agrario (€)
p.ed.	.1075	Brentonico	Edificio	-	101	-	-
p.ed.	.1076	Brentonico	Edificio	-	113	-	-
p.f.	9766/1	Brentonico	Bosco	5	365.819	151,14	18,89
p.f.	9766/2	Brentonico	Pascolo	2	37.774	27,31	9,75
p.f.	9767/2	Brentonico	Pascolo	1	3.732	3,47	1,16
p.f.	9768/1	Brentonico	Alpe	4	50.960	13,16	10,53
			Pascolo	2	480.000	347,06	123,95
p.f.	9768/2	Brentonico	Alpe	4	20.230	5,22	4,18
			Pascolo	2	80.000	57,84	20,66
p.f.	9768/3	Brentonico	Alpe	4	275.480	71,14	56,91
			Pascolo	2	130.000	94,00	33,57
p.f.	9783/1	Brentonico	Alpe	2	324.642	285,03	100,60
p.f.	9783/2	Brentonico	Alpe	1	2.007.878	2.592,46	622,19
p.f.	13448	Brentonico	Strada	-	89.092	-	-

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE**Abitazione:**

- **locali:** spartani ma in buono stato e c'è un bagno nuovo. Il tetto della casera va sistemato perché ci sono infiltrazioni e la struttura portante manifesta segni di degrado
- **attrezzatura e impianti:** la struttura è dotata di corrente elettrica. Acquedotto alimenta la casera oltre che il serbatoio per il bestiame ma nelle annate poco piovose l'apporto è insufficiente.
- **Note:** il comune ha programmato un intervento per l'adeguamento degli scarichi fognari.

Stalla:

- la piccola stalla viene utilizzata solo per il ricovero di animali con qualche problema. La struttura è divisa in due: per metà adibita a porcilaia e per metà adibita a stalla; il tetto è stato rifatto solo per metà. Essendo passati comunque diversi anni andrebbe comunque rifatto completamente. Non c'è una vasca dei liquami. I muri perimetrali del vecchio stallone sono stati consolidati e messi in sicurezza dal comune e dal Parco per mettere in ordine l'area ed eliminare il materiale depositato. L'intenzione è di utilizzare la struttura a fini didattici o per manifestazioni pubbliche. La porcilaia non è pericolante ma necessita di una importante ristrutturazione. Come possibile sviluppo, si potrebbe valutare la possibilità (in termini economici e autorizzativi) di alzare leggermente la struttura per poi attrezzarla con un impianto di mungitura mobile. Questa soluzione permetterebbe la monticazione di una ventina di vacche da latte.
- **attrezzatura e impianti:** la struttura è collegata alla rete elettrica e all'acquedotto.

Casera: dismessa.

Pertinenze: area a sud-ovest della casera dotata di staccionata all'interno della quale sono state posizionate due abbeveratoi, mentre a nord est vi è una recinzione in filo spinato per mantenere a debita distanza dall'abitazione gli animali. Come detto in precedenza recentemente si è provveduto al consolidamento dei muri perimetrali del vecchio stallone a al riordino dell'area circostante attraverso l'asportazione del materiale risultante dal degrado del rudere accumulatosi nel corso del tempo.

Accesso: L'accesso alla cascina è garantito da località Polsa dalla strada comunale Prada – Polsa e da questa ultima tramite la strada di collegamento Polsa – Loc. Pra' Vec in stabilizzato. Strada sterrata con pendenze a tratti importanti e lunghezza complessiva attorno ai 2.000 ml collegata alla S.P. n°218. Il fondo risulta compromesso in più punti. La viabilità interna consiste nella strada di collegamento tra malga Vignola e il rifugio Vignolet.

tipo:	sviluppo (km)	dislivello (m)
strada asfaltata	-	-

strada forestale	2,0	0
sentiero	-	-
pista	-	-
TOTALE	2,0	0

PASCOLO

Tipo	Superficie (ha)	Superficie netta (ha)	Superficie netta (%)	UBA stimate
arbusteto	-	-	-	-
bosco	3,8	-	-	-
improduttivi	0,6	-	-	-
pascolo magro	15	14	21	9
pascolo pingue	57,7	53,1	79	74
TOTALE	77,1	67,1	100	83

Pregi: pendenze generalmente contenute con la malga che si trova in posizione baricentrica; buona produzione foraggera del pascolo.

Tare: limitata area a nord-est della malga che si trova in Zona di Rispetto Idrogeologico e per la quale le norme di attuazione del PUP vietano il pascolo e la stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica

Invasioni: alcune aree del pascolo sono invase veratro e vi è una progressiva espansione del bosco sia lungo i margini principali del pascolo che nei nuclei presenti al suo interno.

Disponibilità idrica: c'è un serbatoio di accumulo per l'acqua realizzato in mattoni e cemento ma che funziona male perché è troppo alto e la fontana abbinata non riesce ad essere alimentata; è stato bucato dal gestore in modo da far affluire l'acqua a due abbeveratoi nelle immediate vicinanze e una più lontana a 50 metri. Ci sono 3 pozze (una alimentata da sorgente) non utilizzate da tempo e ormai intasate e da sistemare. Sono già previsti interventi per il recupero delle pozze da realizzarsi a breve.

ASPETTI CULTURALI/NATURALISTICI

Pregio architettonico: caratteristici i resti della struttura del vecchio stallone recentemente consolidati e messi in sicurezza.

Pregio paesaggistico: area che si caratterizza per il continuo alternarsi di spazi aperti e zone boscate e per la morfologia piuttosto dolce e ondulata.

Pregio naturalistico: una piccola parte dei pascoli della malga, ed in particolare la porzione sud-occidentale, ricade all'interno della ZPS "Bocca d'Ardole - Corno della Paura"

Altro: -

GESTIONE POTENZIALE

Superficie netta attuale:	67,1 ha	UBA ottimali:	83
Incremento sup. per miglioramenti:	3 ha	incremento UBA per miglioramenti:	4
Superficie netta potenziale totale:	70,1 ha	UBA potenziali totali:	87

Bestiame:

- vacche in asciutta e manze

Prodotti: -

Gestione pascolo: pascolo turnato su quattro aree (utilizzando per gran parte la viabilità esistente come limite per suddividere le aree), pascolare per prime le zone a pascolo pingue e successivamente quelle più

magre.

Accorpamenti/collegamenti: -

Prossimità con itinerari: a sud della malga passano i sentieri 686 e 687 che formano un anello che salendo dall'abitato di Sabbionara transitano dal Corno della Paura e dalle Colme di Vignola. La malga è poi collegata alla rete di strade forestali attraverso la strada denominata Colme di Vignola, percorribili a piedi e in mountain bike

Altro: situata in un contesto ad elevata naturalità e con buone possibilità di migliorarne la frequentazione turistica (escursionismo/MTB turisti).

Presso la malga è possibile:

trasformare il latte prodotto: NO

svolgere attività agrituristica o di ristorazione: NO

INTERVENTI

La cartografia allegata alla presente scheda indica gli interventi da effettuarsi nel periodo di gestione della malga successivo all'approvazione del presente piano. Le modifiche alla cartografia della presente scheda, per periodi successivi di gestione della malga, saranno eventualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale. Sono sempre ammessi interventi straordinari, sopravvenuti e necessari rispetto a quelli programmati, concordati con l'amministrazione comunale.

Miglioramento pascolo

Tipo intervento	Superficie (ha)	Intensità
taglio faggio e recupero pascolo	2,4	elevata
intervento su deschampsia	0,8	elevata
manutenzione straordinaria pozze d'alpeggio	n. 3	a necessità
manutenzione ordinaria pozze d'alpeggio**	n. 3	-
eliminazione filo spinato e posa staccionate/ pali per filo pastore		-

* Nel caso in cui venissero realizzati degli interventi di smarginatura del bosco, per gli anni successivi andranno previsti interventi da ripetere ciclicamente volti al contenimento dei ricacci del faggio.

** Una volta eseguita la manutenzione straordinaria delle pozze, andrà effettuata quella ordinaria.

Abitazione, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
abitazione	Sistemazione del tetto. Serramenti, pavimentazioni e da adeguare ai moderni canoni di vivibilità. Adeguamento impianto elettrico e idraulico.
dotazione abitazione	-
locali lavorazione latte e formaggio	-
attrezzatura caseificio	-
impianti (elettrico, idraulico, fognario)	-
altro	realizzazione tettoia esterna per servizio avventori

Stalla, attrezzature e impianti

Tipologia	Migliorie/interventi
ricovero animali	-
sala mungitura	-
impianti (elettrico, idraulico, mungitura)	implementazione fotovoltaico per sala mungitura
stoccaggio deiezioni	-
altro	realizzazione steccato porcilaia (30 m x 30 m)

Pertinenze

Tipologia	Migliorie/interventi
piazzale	-
recinzioni	-
altro	-

Accesso

Tipologia	Migliorie/interventi
strada	-
sentiero	-
pista	-

